



**Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Verona**

NEWSLETTER

segnalateci
argomenti,
idee, progetti,
tematiche da
sviluppare



Convegno 24.02:
Rendiconto finanziario



le nostre convenzioni

La vidimazione dei libri sociali nelle S.r.l.



Con questa prima newsletter che affronta un tema squisitamente pratico della nostra attività vorremmo inaugurare un nuovo modo di essere un "Unione" tra colleghi.

Si è Unione quando "si fa qualcosa assieme" e quando si "condividono", mettendo a disposizione di tutti, informazioni, conoscenze, soluzioni, contatti.

Solo "facendo squadra" possiamo difendere quella dignità di liberi professionisti che, purtroppo, stiamo gradualmente perdendo senza

**Neo: "Mi fanno
male gli occhi"**

**Morpheus: "Perche
non li hai mai usati"**

(dal film "Matrix")

rendercene conto.

Abbiamo scelto di trattare questo tema pratico perché è emblematico del rapporto “perverso” che la nostra categoria ha da tempo instaurato con le istituzioni, le norme, la prassi burocratica del Paese.

Da esperti di economia e diritto ci siamo tramutati in meri esecutori di prassi – spesso illegittime – avallate da istituzioni ed organismi che di economia e diritto capiscono poco o nulla.

Di fatto, abbiamo abdicato alla nostra vocazione di “professionisti”, abituandoci ad operare “per inerzia”, arrecando danni ai nostri clienti (in termini economici), a noi stessi (in termini di maggiori ed inutili adempimenti da svolgere) e alle finanze del nostro Paese (sdoganando prassi inutili e costose).

La questione della vidimazione dei libri sociali nelle s.r.l. è, come detto, molto significativa.

Tutti i colleghi che abbiamo interpellato in merito all’obbligo di vidimare (cioè bollare) i registri delle S.r.l. ci hanno risposto positivamente facendoci presente che:

- “da sempre si fa così”;
- “il regolamento della Camera di Commercio lo prevede”.

Ora, da professionisti dell’economia e del diritto, dovremmo sapere che 1) la ripetitività di un comportamento nel tempo non implica la sua obbligatorietà, né la sua ragionevolezza; 2) i regolamenti della Camera di Commercio, nella gerarchia delle fonti giuridiche, sono equiparati alla “prassi” e non possono, quindi, porsi in contrasto con fonti sovraordinate (cioè le leggi).

Le norme giuridiche che regolano la tenuta dei libri contabili e dei libri sociali sono contenute nel Codice Civile e sono le seguenti:

- art. 2214: LIBRI OBBLIGATORI E ALTRE SCRITTURE CONTABILI: “L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e

*La legge non
prescrive la
vidimazione dei
libri sociali per le
Srl*



*I regolamenti delle
varie CCIAA sono
delle “prassi
burocratiche” che
non possono porsi
in contrasto con le
norme di legge
(fonti
sovraordinate)*

conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite. Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori.”

- art. 2215: MODALITA' DI TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI: “I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, **qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali.** L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono. Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura né a vidimazione.”

- art. 2421: LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI (per le Spa, ndr): “Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'articolo 2214 [2519], la società deve tenere:

1) il libro dei soci [2346 , 2478], nel quale devono essere indicati distintamente per ogni categoria il numero delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti [2355 , 2355 bis];

2) il libro delle obbligazioni [2412], il quale deve indicare l'ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, il cognome e il nome dei titolari delle obbligazioni nominative e i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi [2414 , n. 4, 2418];

3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico [2375];

4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione [2380 -bis, 2388 , 2392] o del consiglio di gestione;

5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione;

6) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo [2381], se questo esiste;

7) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti [2415], se sono state emesse obbligazioni;

8) il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'articolo 2447 sexies .

- [2] I libri indicati nel primo comma, numeri 1), 2), 3), 4) e 8) sono tenuti a cura degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione, il libro indicato nel numero 5) a cura del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla

“... con riferimento al quesito relativo all'obbligatorietà o meno della vidimazione dei libri sociali delle srl individuati dall'articolo 2478 cc, potrebbe, a parere dello scrivente, ammettersi l'interpretazione in base alla quale tale obbligatorietà non sussiste in quanto l'obbligo è previsto espressamente solo per le SpA”

testo mail funzionario
CCIAA di Verona

gestione, il libro indicato nel numero 6) a cura del comitato esecutivo e il libro indicato nel numero 7) a cura del rappresentante comune degli obbligazionisti.

- [3] I libri di cui al presente articolo, prima che siano messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell'articolo 2215.”

- art. 2478: LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI (per le S.r.l., ndr): “Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'articolo 2214 , la società deve tenere:

[1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, nonché le variazioni nelle persone dei soci] (abrogato);

2) il libro delle decisioni dei soci, nel quale sono trascritti senza indugio sia i verbali delle assemblee, anche se redatti per atto pubblico, sia le decisioni prese ai sensi del primo periodo del terzo comma dell'articolo 2479 ; la relativa documentazione è conservata dalla società;

3) il libro delle decisioni degli amministratori;

4) il libro delle decisioni del collegio sindacale nominato ai sensi dell'articolo 2477 .

- [2] I libri indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma devono essere tenuti a cura degli amministratori; il libro indicato nel numero 4) del primo comma deve essere tenuto a cura dei sindaci;

- [3] I contratti della società con l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro indicato nel numero 3 del primo comma o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.

Ora, nonostante le istruzioni della quasi totalità delle Camere di Commercio italiane (già il fatto che esistano più regolamenti e non un unico regolamento nazionale è indice di una grave anomalia del sistema) indichino come “obbligatoria” anche per le Srl la bollatura (o vidimazione) dei libri sociali (es. <http://www.vr.camcom.it/attach/content/GENERICO/Certificazioni/Guida%20bollatura%5f2016%5f02.pdf> – paragrafo 7.1), ***tale prassi si pone in netto contrasto con il dettato legislativo sopra richiamato.***

L'art. 2215, infatti, prevede che l'obbligo della “bollatura o vidimazione” sussista solo in caso di previsione esplicita (“qualora sia previsto”).

Se l'italiano non è un'opinione, da tale norma discende il principio per cui, ***in assenza di previsione esplicita (della legge, evidentemente, non di un regolamento amministrativo), l'obbligo di vidimazione/bollatura non sussiste.***

*“Tuttavia
l'orientamento
prevalente, se non
totalitario, delle
Camere di
Commercio è nel
senso
dell'obbligatorietà.”
testo mail funzionario CCIAA
di Verona*

Ebbene, in relazione ai “libri sociali” delle Srl, l’art. 2478 li elenca semplicemente ma non menziona alcun obbligo di bollatura/vidimazione, a differenza di quanto previsto dall’art. 2421, comma 3 per le Spa che richiama proprio l’art. 2215.

Tale differente formulazione dei due articoli (2421 e 2478) che disciplinano la stessa materia per i due diversi tipi di società (rispettivamente, le Spa e le Srl) non può essere ritenuta una “svista” del legislatore. Le Srl, ormai da tempo, non sono più regolate “per rimando” alle norme delle Spa. E, in ogni caso, il “rimando” varrebbe solo nell’eventualità in cui un aspetto specifico non fosse normato. Qui la situazione è molto chiara: esiste una norma specifica che disciplina la tenuta dei libri sociali per le Srl e tale norma non prevede alcun obbligo di bollatura/vidimazione.

Poichè l’art. 2215 introduce l’obbligo di bollatura/vidimazione “qualora sia previsto”, la mancata previsione legislativa implica la non obbligatorietà della bollatura/vidimazione in relazione ai libri sociali delle Srl.

La questione rileva anche sotto l’aspetto tributario connesso alla debenza della tassa di concessione governativa dovuta per la “bollatura e numerazione di libri e registri”.

Sono perciò da ritenersi illegittimi i regolamenti delle varie Camere di Commercio che impongono una prassi difforme rispetto a quella voluta dalla legge.

A questo proposito, si riporta qui di seguito la risposta trasmessa via mail ad una nostra collega da un funzionario della CCIAA di Verona, interpellato proprio in merito alle questioni qui discusse:

“... con riferimento al quesito relativo all’obbligatorietà o meno della vidimazione dei libri sociali delle srl individuati dall’articolo 2478 cc, potrebbe, a parere dello scrivente, ammettersi l’interpretazione in base alla quale tale obbligatorietà non sussiste in quanto l’obbligo è previsto espressamente solo per le SpA. Tuttavia l’orientamento prevalente, se non totalitario, delle Camere di Commercio è nel senso dell’obbligatorietà. Inoltre la vidimazione consente senz’altro l’attribuzione al libro di data certa e la conseguente opponibilità ai terzi di quanto esso trascritto.”

Resta il fatto che, ad oggi, non risulta che alle Camere di Commercio sia stata attribuita potestà legislativa.

La questione rileva anche sotto l’aspetto tributario connesso alla debenza della tassa di concessione governativa dovuta per la “bollatura e numerazione di libri e registri”.

Anche in questo caso, “per non saper né leggere, né scrivere” (è proprio il caso di dirlo!) facciamo annualmente pagare questo tributo ai nostri clienti.

Le motivazioni alla base di tale comportamento sono le stesse che “giustificano” la bollatura e la vidimazione dei registri sociali delle Srl: “si tratta di una prassi consolidata, prevista nelle istruzioni delle camere di commercio”.

In realtà, anche in questo caso, occorre andare “alla fonte” ed esaminare l’atto legislativo che disciplina tale tributo.

Si tratta dell'art. 23 della Tariffa annessa al DPR n. 641 del 26.10.1972 che tratta della "bollatura e numerazione di libri e registri".

E' stabilito che "la tassa può essere pagata anche a mezzo marche ed è dovuta per i libri di cui all'art. 2215 c.c. e **per tutti gli altri libri e registri che per obbligo di legge o volontariamente sono fatti bollare nei modi ivi indicati ...**"

"Per la numerazione e bollatura di libri e registri tenuti da esercenti imprese, soggetti d'imposta agli effetti Iva, la tassa è dovuta annualmente per le sole società di capitali nella misura forfettaria di euro 309,87, prescindendo dal numero di libri o registri tenuti e dalle relative pagine ..."

Tenendo conto di quanto sopra riportato, l'assenza dell'obbligo di vidimazione/ bollatura dei libri delle Srl determina logicamente la non debenza della tassa annua di Concessione Governativa.

La tassa è dovuta solamente da chi, volontariamente, fa bollare/vidimare i registri. Venendo meno tale presupposto, la tassa non è dovuta.

Vogliamo concludere queste osservazioni invitando tutti i colleghi a "non abdicare" alla propria funzione di liberi professionisti, esperti di norme (civilistiche e tributarie) e di economia.

Se le incombenze fiscali e gli adempimenti burocratici schiacciano noi ed i nostri clienti, forse la responsabilità è anche nostra che non vogliamo o non sappiamo "fare squadra" e non troviamo il tempo, né la voglia di far bene il nostro lavoro a beneficio di noi stessi, delle imprese nostre clienti e, in definitiva, del nostro Paese.



**Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Verona**



**Idee, progetti, studi,
approfondimenti**

Segnalateci argomenti,
tematiche, idee, progetti che
attengono la nostra
professione. Facciamo
"Unione" !

scrivete a
segreteria@ugdcecvr.com

Convegno 24.02.2017

**"Il Rendiconto finanziario: da
obbligo ad opportunità"**

Sede BPV, Via S. Cosimo 10 -
dalle 14.30 alle 16.30

**(accreditato ODCEC
Verona - 2 crediti
formativi)**

Le nostre convenzioni

- * gestione crediti commerciali
- * R.c. professionali
- * viaggi, servizi biglietteria e prenotazioni treno/aereo/nave
- * software
- * cartucce e toner stampanti

**A breve consultabili sul
nostro nuovo sito internet**